



Codice Fiscale: 80012000826

Partita IVA: 02711070827

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE
PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI
Servizio 5°
Via Trinacria 34/36
90144 - Palermo

Prot. n. 9071

del 19 APR. 2023

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Cocco 091/7074428

Responsabile del Servizio: dott. Giovanni Corso 091/7074414

OGGETTO: Elezioni amministrative 2023 – Autenticazione delle sottoscrizioni elettorali.

Alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo di
AGRIGENTO – CALTANISSETTA – CATANIA –
ENNA – MESSINA - PALERMO – RAGUSA -
SIRACUSA – TRAPANI
LORO SEDI

e, per il tramite delle Prefetture

Ai Comuni interessati alla tornata elettorale
LORO SEDI

Con riferimento alla fattispecie sintetizzata in oggetto, preso atto delle numerose e continue richieste di chiarimenti al riguardo, si ribadisce che l'art. 49, della legge regionale 01.09.1993, n. 26, recante "*Autenticazione delle sottoscrizioni elettorali*" dispone che "*Per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche. Sono, inoltre competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni il giudice di pace ed i segretari giudiziari*", fermo restando che l'espressione segretari giudiziari va interpretata con riguardo all'incardinamento dei funzionari presso determinati uffici giudiziari, per cui deve ritenersi che il legislatore abbia inteso abilitare all'autenticazione i soli funzionari amministrativi addetti alle Procure Generali o alle Procure della Repubblica.

Si allega al riguardo, stralcio della Circolare del Ministero dell'Interno n. 37/2023, prot. n. 9201 del 29.03.2023.

Il Funzionario direttivo
Dott. Giovanni Cocco



Il Dirigente del Servizio
Dott. Giovanni Corso



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Circolare n. 37 /2023

All. 2

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA NELLE PROVINCE
DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

LORO SEDI

e, p.c.:

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA NELLE PROVINCE
DELLE REGIONI FRULI VENEZIA GIULIA, SICILIA E SARDEGNA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
per il tramite del Segretario Generale - Struttura Enti locali
- Ufficio elettorale e Servizi demografici

AOSTA

OGGETTO: Elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario di domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023.
Adempimenti preparatori del procedimento elettorale.

Al fini dello svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative indette nei comuni delle regioni a statuto ordinario per domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023, si richiamano vari adempimenti preparatori del procedimento elettorale, di prevalente competenza delle amministrazioni comunali.

* * *

A) Partecipazione al voto per le elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia

I comuni interessati a rinnovo elettivo vorranno dare massima pubblicizzazione alle disposizioni che consentono la partecipazione al voto per le elezioni comunali (ed eventualmente circoscrizionali) dei cittadini comunitari Ivi residenti, previa iscrizione nelle liste elettorali aggiunte (decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197).

Dovrà essere evidenziato **il termine perentorio di martedì 4 aprile 2023** (quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali) entro il quale dovrà essere presentata, al comune di residenza, la domanda di iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte da parte dei cittadini dell'Unione europea che non ne abbiano fatto richiesta in precedenza.



D) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato, da ultimo, dall'art. 38-*bis*, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine".

Il potere di autenticazione attribuito dal citato art. 14 ai consiglieri può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 medesimo possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

In particolare, i segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono ordinariamente le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono opportunamente autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere in ogni caso assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alle competizioni, al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla pubblicazione recante "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per le elezioni comunali", in corso di spedizione e, comunque, consultabile anche sul sito internet di questo Ministero.